AUTORIZZAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI A COSTRUIRE EDIFICI DA DESTINARE A SEDE DI UFFICI LOCALI

Art. 8

COMMA ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 1991, N. 43

Le disposizioni dell'articolo 3 della legge 1 giugno 1971, n. 291, ed eventuali successive modifiche si applicano anche per l'esecuzione delle opere previste dalla presente legge, nonche' di tutte le altre opere edilizie di interesse del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. La deliberazione del consiglio comunale di cui al secondo comma dello stesso articolo 3, e' adottata, quando trattasi delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere di edilizia del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, previo parere di una commissione composta dal direttore compartimentale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o dall'ispettore di zona dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, o da funzionari da loro delegati, a seconda che si tratti delle necessita' postali, telegrafiche e radioelettriche o di quelle telefoniche, dal sindaco o da un assessore da lui delegato e da un funzionario delegato dal presidente della regione. Alle opere edilizie del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, comprese quelle necessarie per la conservazione, deviazione o allacciamento delle opere dei pubblici servizi, si applica il disposto di cui al primo comma dell'articolo 231 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e ad esse e' attribuito carattere di urgenza e indifferibilita' a tutti gli effetti di legge. Alla commissione di cui al secondo comma del presente articolo e' affidato anche il compito di esprimere il proprio parere sulla idoneita' delle ubicazioni degli immobili da acquistare in attuazione del programma di cui all'articolo 1.

Versione in vigore dal 8 marzo 1974, non più in vigore dal 3 marzo 1991 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a costruire edifici da destinare a sede di uffici locali
Estremi	Legge 23 gennaio 1974, n. 15
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 1974

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/autorizzazione-all-amministrazione-delle-poste-e-delle-1974/art-8-comma-abrogato-dalla-l-11-febbraio-1991-n-43/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it